

Il Sindaco ALLIOD Mattia dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 30/07/2026

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2026.

La Giunta comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*”, riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto PEF.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gressoney-Saint-Jean le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC), come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dall'Unité des Communes valdôtaines Walser.

Richiamata la propria deliberazione n. 89 del 23.07.2026, recante “Presa d'atto dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), come definito dall'ARERA con Deliberazione n. 397/2025/R/rif per il periodo regolatorio 2026-2029, degli ambiti tariffari del subATO E”.

Dato atto che l'importo complessivo del gettito necessario a garantire la copertura dei costi, derivante dal PEF, ammonta a € 290.720,60.

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 04.05.2023, ed in particolare, gli articoli 9 “Calcolo della tariffa per le utenze domestiche” e l'articolo 11 – “Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto, altresì, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Richiamato l'art. 117, comma 4, della L.R. 54/1998, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", che recita: *"Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri"*.

Dato atto che la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in materia di Enti Locali.

Visto l'art. 21 della suddetta legge che elenca i compiti del Consiglio comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) "istituzione e ordinamento dei tributi" mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a:

"g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);

h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi".

Visto l'art. 16 dello Statuto comunale che individua le "competenze del Consiglio comunale" e rilevato che lo stesso non prevede l'attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio e che pertanto rimangono assegnati alla Giunta comunale in via residuale.

Esaminato l'elaborato relativo alla simulazione del calcolo per l'anno 2026 della TARI con il metodo normalizzato, trasmesso dall'Ufficio tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Walser in data 23.07.2026 e acquisito al protocollo dell'ente in pari data al prot. n. 7068, contenente il riepilogo delle tariffe per l'anno 2026.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento in conformità all'art. 25 del vigente regolamento comunale.

Visto, in ordine alle modalità di riscossione della TARI, l'art. 26 del vigente regolamento comunale.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il*

termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti.

Dato atto che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui – pur a fronte delle criticità già sollevate dall'IFEL in relazione all'applicazione delle componenti perequative denominate UR1,a e UR2,a e UR3,a – si ritiene che anche l'istituzione della componente perequativa denominata UR3,a non inciderà sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione, da introdurre in sede regolamentare.

Visto l'art. 26 "Riscossione della TARI" del vigente regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce che almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, affinché il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate sul sito del MEF alla data del 28 ottobre e che il termine di scadenza per il pagamento è fissato in venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'avviso di pagamento.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti.

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2026 è riconosciuto mediante rimessa diretta.

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 29.07.2025 (BUR n. 47 del 26.08.2025);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali";

- la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 30, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2026-2028”;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 23.12.2025;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 23.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23.01.2026 relativa all'approvazione del documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2026/2028 ai responsabili di spesa e di entrata;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 10.11.2022.

Atteso che il Segretario, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, della l.r. 54/98.

Atteso che il Segretario, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano

d e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
2. **Di approvare** le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,840	0,31115	0,26137	0,600	12,45642	2,97482	22,23336
Utenza domestica (2 componenti)	0,980	0,31115	0,30493	1,400	12,45642	2,97482	51,87785
Utenza domestica (3 componenti)	1,080	0,31115	0,33604	1,800	12,45642	2,97482	66,70009
Utenza domestica (4 componenti)	1,160	0,31115	0,36093	2,200	12,45642	2,97482	81,52234
Utenza domestica (5 componenti)	1,240	0,31115	0,38583	2,900	12,45642	2,97482	107,46126
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,300	0,31115	0,40450	3,400	12,45642	2,97482	125,98906
ATTIVITA' PRODUTTIVE		Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,320	0,09820	0,03142	4,200	0,14952	0,62798
102-Campeggi, distributori carburanti		0,670	0,09820	0,06579	6,550	0,14952	0,97936
103-Stabilimenti balneari		0,380	0,09820	0,03732	5,200	0,14952	0,77750
104-Esposizioni, autosaloni		0,300	0,09820	0,02946	3,550	0,14952	0,53080
105-Alberghi con ristorante		1,070	0,09820	0,10507	9,500	0,14952	1,42044
106-Alberghi senza ristorante		0,800	0,09820	0,07856	7,490	0,14952	1,11990

107-Case di cura e riposo	0,950	0,09820	0,09329	8,190	0,14952	1,22457
108-Uffici, agenzie	1,000	0,09820	0,09820	9,300	0,14952	1,39054
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,550	0,09820	0,05401	4,780	0,14952	0,71471
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,870	0,09820	0,08543	9,120	0,14952	1,36362
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	0,09820	0,10507	12,450	0,14952	1,86152
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,720	0,09820	0,07070	8,500	0,14952	1,27092
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	0,09820	0,09034	9,480	0,14952	1,41745
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,09820	0,04223	7,500	0,14952	1,12140
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,09820	0,05401	8,920	0,14952	1,33372
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	0,09820	0,47529	39,670	0,14952	5,93146
117-Bar, caffè, pasticceria	3,640	0,09820	0,35745	29,820	0,14952	4,45869

3. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.
4. **Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a* e *UR3,a*, pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno, a € 1,50 ad utenza per anno e a € 6,00 ad utenza per anno e che le stesse non rientrano, peraltro, nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui tali componenti perequative non incidono sulla determinazione delle tariffe TARI applicabili dal 2026, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla loro riscossione.
5. **Di dare atto** che tali tariffe, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni.
6. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
8. **Di trasmettere** copia della presente all'Unité des Communes valdôtaines Walser.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente
(Stefania ROLLANDOZ)